

Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016)
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Con questa legge viene abrogata la precedente legge regionale, per cui non viene più usata la parola **dialetti**, mentre coll'art. **22/24/25** si parla della **lingua lombarda**,

[Art. 1] (Finalità)

[1] La Regione, **nel rispetto della normativa statale**, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione della conoscenza e ampliamento della **fruizione** **[?]** del **patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia**; **[manca il "comunque riferibile alle tradizioni lombarde"** indicato nella precedente legge, limitandosi a tradizioni generiche ed al solo territorio regionale, per cui si **esclude la Lombardia storica** e precedente all'attuale ordinamento]

b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;

c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;

d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo;

e) divulgazione e **salvaguardia** delle **culture**, delle **tradizioni** e della musica popolare, della cultura alimentare tipica e del **patrimonio linguistico** e valorizzazione delle multiformi espressioni delle **identità**, dei **linguaggi** e delle **produzioni culturali** in Lombardia;

f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del **patrimonio** culturale e di promozione di attività e servizi culturali;

g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate;

h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale;

i) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del **territorio**, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;

j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo;

k) partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del **territorio lombardo**;

l) promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

con questa legge regionale è abrogata la n.27 del 23 ottobre 2007 che avrebbe dovuto ratificare la Convenzione UNESCO "ich"

gli scopi indicati all'art. 1 però ignorano cioè escludono le "tradizioni lombarde" indicate nella precedente legge, specificando che il patrimonio culturale è quello **"presente sul territorio della Lombardia"** cioè non necessariamente lombardo, purchè sia presente (poi ne vedremo dimostrazione)

difatti, etichettando genericamente qualsiasi cosa con le parole "sul territorio della Lombardia" può venir salvaguardata in generale qualsiasi cosa si trovasse nella regione, che sia di tradizione lombarda oppure aliena, non a caso la legge dice "salvaguardia delle culture" come se i lombardi avessero diverse culture, il che è impossibile... ne hanno una sola, perchè nessuna cultura è in grado di conservarne un'altra, se non alienando se stessa, dato che ogni cultura (qualsiasi cultura) esiste soltanto finchè rimane se stessa... ed in ogni caso quella proteggibile dalla Convenzione UNESCO è soprattutto quella indigena, che esiste finchè gli indigeni la possono conservare nello scontro con la burocrazia e sopravvivendo contro la sostituzione e la pulizia etnica,

qui l'art. 1/e dice chiaramente che questa legge...

[A] divulga e salvaguardia le (varie) culture e tradizioni della musica popolare della cultura alimentare tipica del patrimonio linguistico

[B].....valorizza le multiformi espressioni delle identità dei linguaggi delle produzioni culturali

[C].....in Lombardia, vale a dire non dei lombardi nella Lombardia storica ma di chiunque si trovi nei confini della burocrazia regionale

Tutte chiacchiere: nulla in questo articolo può essere paragonabile alle norme previste dalla Convenzione UNESCO "ich" 2003 meglio dettagliate negli obiettivi della decade UNESCO "idil" sulla protezione delle lingue indigene/autòctone, che sono...

1. creare **condizioni positive** per l'uso, la conservazione, la rivitalizzazione e promozione,
2. assicurare la **maggior conoscenza** della diversità linguistica,
3. assicurare il **riconoscimento legale** delle lingue indigene/autòctone a tutti i livelli,
4. assicurare l'**uso e integrazione** delle lingue indigene ampliandone lo scopo funzionale,
5. assicurare il **sostegno finanziario**, umano ed istituzionale all'uso delle lingue indigene;

obiettivi dichiarati a pag. 14 e 17 del Piano di Azione UNESCO sulle lingue indigene/autòctone:

Global action plan of the international decade of **indigenous languages**,
Plan d'action mondial de la décennie internationale des **langues autochtones**,
Plan de acción global del decenio internacional de las **lenguas indígenas**,
Plano de ação global da década internacional das **linguas indígenas**.

l'art.2 vuol disciplinare interventi e attività di valorizzazione, promozione, organizzazione vale a dire interviene e si sostituisce/sovrappone alle attività indigene, il che è pretestuoso e anche assurdo: la burocrazia non è il popolo

[Art. 2] (Ambito di applicazione)

[1] La presente legge **disciplina** gli interventi e le attività inerenti alla **valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia**, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:

- a) beni culturali di interesse artistico, **storico**, archeologico, **etnoantropologico**, archivistico, documentario e bibliografico;
- b) espressioni dell'**eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale**, con particolare riguardo al **patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO**;
- c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- e) itinerari e percorsi culturali;
- f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la **valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia**;
- g) **patrimonio linguistico**;
- h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo.

[Art. 13] (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)

[1] La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei **beni etnoantropologici** e del **patrimonio culturale immateriale** presente sul suo **territorio** o presso **comunità di cittadini lombardi residenti all'estero**, nelle sue diverse forme ed espressioni. [mancano le parole "**comunque riferibili alle tradizioni lombarde**" per cui si tratta di **tradizioni qualsiasi** non necessariamente lombarde a differenza della precedente legge]

[2] Ai fini della presente legge, per **patrimonio culturale immateriale** si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, **ratificata** con **legge 167/2007**, le **prassi**, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le **comunità**, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro **storia** e della loro **identità** [manca la parola "**comunità locali** oppure **lombarde**" per cui si tratta delle comunità di **qualsiasi** lingua o etnia e manca la parola "**memoria**" che stava con le prassi] con particolare riguardo a:

- a) **tradizioni** ed **espressioni orali**, comprese la **storia orale**, la **narrativa** e la **toponomastica**;
- b) musica e arti dello **spettacolo di tradizione**, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;
- c) **consuetudini sociali**, eventi **rituali** e **festivi**, manifestazioni storiche;
- d) **saperi, pratiche**, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
- e) **saperi** e **tecniche tradizionali** relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche. [manca la parola "**dialetti**" sono espressioni orali e tradizioni qualsiasi, o aliene]

in questi due articoli manca tutto quel che attiene e appartiene agli aborigeni, cioè mancano 5 parole...

[A] di generazione in generazione

[B] tradizioni lombarde

[C] comunità locali o comunità lombarde

[D] memoria storica e memoria collettiva

[E] dialetti lombardi

[Art. 22] (Archivio di etnografia e storia sociale AESS)

[1] La Regione, **attraverso** l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del **patrimonio documentario** visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle **tradizioni popolari**, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del **territorio lombardo** con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al **patrimonio culturale immateriale**, alla **lingua lombarda** e alle sue varianti. [la parola "**patrimonio documentario**" **esclude qualsiasi patrimonio in attività**, limitandosi alla sola **documentazione** delle tradizioni e della lingua, sia pure in attività]

[2] In particolare l'AESS: [questo è l'**attrezzo politicamente corretto della burocrazia**: non corrisponde alla **norma** indicata dalla Convenzione UNESCO nè da altre Convenzioni]

- a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;
- b) promuove la conoscenza del **patrimonio etnoantropologico** attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;
- c) promuove la salvaguardia del **patrimonio culturale immateriale** anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;

- d) promuove la **conoscenza della lingua lombarda** nelle sue **varianti**; [bastava dire "**nei suoi dialetti**" ovviamente]

- e) promuove inoltre la conoscenza del patrimonio documentario relativo alla **prima guerra mondiale** [evidentemente la **seconda guerra mondiale** è stata una sciocchezza di cui non si deve parlare] anche attraverso l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali in raccordo con gli enti territoriali competenti in materia che provvedono al suo costante aggiornamento.

questo articolo crea una struttura burocratica denominata AESS che deve "raccontare" al popolo le cose come "dovrebbero" essere, indipendentemente dalla comunità indigena dei lombardi, una finzione,

vale a dire una verità che non esiste... basta visitare la struttura AESS e la Rete dei Beni Etnografici magari cominciando dal Museo "capofila" per rendersene conto

Nulla in questo articolo può essere paragonabile alle norme previste dalla Convenzione UNESCO "ich" dettagliate negli obiettivi della decade UNESCO "idil" sulla protezione delle lingue indigene/autòctone...

1. creare **condizioni positive** per l'uso, la conservazione, la rivalizzazione e promozione,
2. assicurare la **maggiore coscenza** della diversità linguistica,
3. assicurare il **riconoscimento legale** delle lingue indigene/autòctone a tutti i livelli,
4. assicurare l'**uso e integrazione** delle lingue indigene ampliandone lo scopo funzionale,
5. assicurare il **sostegno finanziario**, umano ed istituzionale all'uso delle lingue indigene;

obiettivi dichiarati a pag. 14 e 17 del Piano di Azione UNESCO sulle lingue indigene/autòctone:

Global action plan of the international decade of **indigenous languages**,
Plan d'action mondial de la décennie internationale des **langues autochtones**,
Plan de acción global del decenio internacional de las **lenguas indígenas**,
Plano de ação global da década internacional das **linguas indígenas**.

[TITOLO IV] SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA

[Art. 24] (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)

[1] Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:

- a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l'uso;
- b) la creazione artistica;
- c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
- d) programmi editoriali e radiotelevisivi;
- e) indagini e ricerche sui toponimi.

[2] La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.

[3] La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare:

- a) tutte le attività necessarie a favorire la diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi lessicali, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione;
- b) l'attività di archiviazione e digitalizzazione;
- c) la realizzazione, anche mediante concorsi e borse di studio, di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, nonché la traduzione di testi in lingua lombarda e la loro diffusione in formato digitale.

[Art. 25] (Consulte locali)

[1] Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti [?] in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito. [con la parola "esperti" si indicano i cosiddetti "consulenti" gli amici degli amici, che sono l'attrezzo politicamente corretto della burocrazia: non corrispondono alla norma indicata dalla Convenzione UNESCO né alla norma di altre Convenzioni]

[2] Le consulte di cui al comma 1:

- a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varietà, anche locali;
 - b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24;
 - c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varietà della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.
-

[TITOLO V] ATTIVITA' CULTURALI

[Art. 26] (Promozione educativa e culturale)

[1] Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

[2] La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:

- a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le manifestazioni storiche, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;
- b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;
- c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
- d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
- f) promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda di cultura da parte del pubblico;
- g) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale;
- h) valorizzare il volontariato in ambito culturale;
- i) incrementare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002016100700025&exp_coll=lr002016100700025&view=showdoc&selnode=lr002016100700025

Nulla in questi ultimi 3 articoli può essere paragonabile alle norme previste dalla Convenzione UNESCO dettagliate negli obiettivi della decade UNESCO "idil" sulla protezione delle lingue indigene/autòctone...

1. creare condizioni positive per l'uso, la conservazione, la rivitalizzazione e promozione,
2. assicurare la maggiore coscienza della diversità linguistica,
3. assicurare il riconoscimento legale delle lingue indigene/autòctone a tutti i livelli,
4. assicurare l'uso e integrazione delle lingue indigene ampliandone lo scopo funzionale,
5. assicurare il sostegno finanziario, umano ed istituzionale all'uso delle lingue indigene;

obiettivi dichiarati a pag. 14 e 17 del Piano di Azione UNESCO sulle lingue indigene/autòctone:

Global action plan of the international decade of indigenous languages,
Plan d'action mondial de la décennie internationale des langues autochtones,
Plan de acción global del decenio internacional de las lenguas indígenas,
Plano de ação global da década internacional das línguas indígenas.